# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4214

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato PIRO**

*Presentata il 27 novembre 1986*

## Norme per la regolamentazione del mercato finanziario

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme di questa proposta di legge si riferiscono al mercato finanziario e ne disciplinano tre punti cruciali: la consistenza patrimoniale delle società quotate, l'informazione ad esse relativa, la correttezza degli operatori. Insomma, cosa c'è, chi c'è. In dettaglio.

L'articolo 1 è volto ad avallare il livello e la qualità dell'informazione in materia societaria rendendole più frequenti e disaggregate, accrescendo così la trasparenza nella materia. In particolare, la Consob deve essere messa in grado di esercitare *in continuum* la propria funzione di controllo, con riferimento ad indici che sintetizzano anche nel breve periodo l'andamento gestionale delle società quotate in borsa. A tali indici deve poi essere assicurata, da parte della Consob, la pubblicità più opportuna al fine di garantire una corretta informazione del risparmiatore.

L'articolo 2 introduce infine nel nostro ordinamento una fattispecie contravvenzionale, basata sul modello di altre già in essere presso altri ordinamenti e riferite ai canoni ormai convenzionali del cosiddetto *insider trading*. La necessità dell'introduzione di una norma volta a scoraggiare speculazioni che causino ingiusti guadagni si pone in stretta relazione con l'esigenza di controllo dei mercati mobiliari e di tutela dei risparmiatori.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2429-*bis* del codice civile le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Consob una relazione bimestrale dalla quale risultino il fatturato, gli oneri finanziari e il costo del personale del periodo e i relativi confronti con il periodo precedente. La Consob provvede a darne congrua pubblicità.

ART. 2.

1. Chiunque a conoscenza, a ragione della propria attività, di notizie riservate su di una società quotata in borsa ne abusi per trarre profitto, per sè o per altri, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a 100 milioni.